

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 ottobre 2024, n. 452 "SORIMED S.r.l." (P. IVA 04410480752). Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di OCULISTICA presso la struttura denominata "Centro MEDEX" con sede in Squinzano (LE) alla via Campi n. 170.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale", del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), co. 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1,...(omissis)";
- al medesimo art. 8, co. 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento

dell'incarico di verifica".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche") prevede:

- all'art. 2 ("Definizioni") che " 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

...(omissis)

*b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento...(omissis)";*

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile") co. 2 che "Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:

*a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1;***

*b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2;***

*c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3;***

*d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A.**"*

Con D.D. n. 156 del 24/05/2023 la scrivente Sezione ha rilasciato il parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., tra le altre, alla richiesta trasmessa dal Comune di Squinzano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "SORIMED S.r.l.", P. IVA 04410480752, con sede operativa in Squinzano (LE) alla Via Campi n. 170, nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce con riferimento all'arco temporale del 1° bimestre decorrente dall'08/09/2020 al 07/11/2020 per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la disciplina di OCULISTICA.

Con D.D. n. 222 dell'01/08/2023 la scrivente Sezione ha rilasciato il parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., tra le altre, alla richiesta trasmessa dal Comune di Squinzano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della medesima società per la citata struttura con riferimento all'arco temporale del 1° bimestre decorrente dall'08/09/2020 al 07/11/2020 per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA e per una o più discipline di AREA CHIRURGICA.

Con pec del 14/03/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/134764 del 15/03/2024, il professionista incaricato dalla Società ha trasmesso la "richiesta di autorizzazione all'esercizio per ampliamento...(omissis)" con la quale il legale rappresentante della Società ha rappresentato quanto segue:

*"Il sottoscritto ...(omissis), in qualità di Legale Rappresentante della società SORIMED SRL, Partita IVA 04410480752, con sede legale a SQUINZANO, via CAMPI n. 170, in relazione alla STRUTTURA denominata CENTRO MEDEX, con sede operativa a SQUINZANO (LE), via CAMPI n. 170, autorizzata dal Comune di Squinzano all'esercizio come poliambulatorio medico-chirurgico in varie discipline,*

**Premesso**

- Che la ns struttura è autorizzata dal Comune di Squinzano per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali medico/chirurgiche con Determina 788 RG del 24/10/2022, tra le varie branche anche per la branca di oculistica a media invasività;
- Che il 22.10.2020 la ns struttura ha presentato l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi del RR n. 15/2020 anche per la Branca di Oculistica;
- Che, con determina n. 156 del 24.05.2023, la Regione, in merito alla pratica richiamata al punto precedente, ha comunicato il parere favorevole per la branca di OCULISTICA;
- che il 21/07/2023 il Comune di Squinzano ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un ambulatorio chirurgico per la branca di oculistica;
- che la ns struttura ha completato gli investimenti ed adeguamenti necessari per rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti;

tutto ciò premesso e considerato,

**CHIEDE**

*l'autorizzazione all'esercizio per l'erogazione di prestazioni a maggiore invasività di OCULISTICA. ... (omissis)*

Con successiva pec del 19/03/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/155393 del 27/03/2024, il professionista incaricato dalla Società ha trasmesso la nota con la quale il legale rappresentante della Società ha precisato che "con l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio per l'erogazione di prestazioni a maggiore invasività di OCULISTICA, presentata il 14/03/2024, non si intende rinunciare alle altre branche per le quali ci avete rilasciato parere favorevole con la determina n.222 del 01.08.2023; per tali branche verrà presentata specifica istanza."

Con nota prot. E/361429 del 16/07/2024, trasmessa a mezzo pec al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società, la scrivente Sezione ha invitato:

**"il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura di specialistica ambulatoriale sita in Squinzano alla Via Campi n. 170 di cui è titolare la società "SORIMED S.r.l.", al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegato ROC3 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di OCULISTICA, comunicando l'esito alla scrivente"**

Con pec del 12/09/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/448914 del 17/09/2024, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce ha trasmesso la nota prot. n. U.0194512 del 12/09/2024, ad oggetto: "SORIMED S.r.l.". richiesta di autorizzazione all'esercizio ex art. 8 L.R. n.9/2017 e s.m.i. di un ambulatorio chirurgico (art.5 co.1 punto 1.6.1) denominato "Centro MEDEX" per la disciplina di OCULISTICA. Esito della verifica dei requisiti.", con la quale:

*"... (omissis)*

*A seguito della verifica, è stato accertato che la struttura possiede i requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici, generali e specifici, prescritti dal Regolamento Regionale n. 3/2010 e s.m.i., nelle sezioni A – Requisiti Generali e B.01.01, dal Regolamento Regionale n. 15/2020 e s.m.i. — Allegato ROC3, nonché dalla Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica nella branca di oculistica di cui all'allegato ROC3 del succitato Regolamento Regionale. Si precisa che lo svolgimento della predetta attività specialistica ambulatoriale è funzionalmente autonomo rispetto alla restante attività ambulatoriale. L'esito della verifica è positivo."*

Per tutto quanto innanzi esposto si propone:

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura denominata Centro Medex sita in Squinzano (LE) alla Via Campi n. 170 di cui è

titolare la società "**SORIMED S.r.l.**", P. IVA 04410480752, per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di **OCULISTICA**, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Emilio Chiurlia, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Modena al n. 5980 e specializzato in Cardiologia;  
con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. "*Gli ambulatori chirurgici...(omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto*";
- per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA e le discipline di AREA CHIRURGICA per le quali la scrivente Sezione ha già rilasciato alla Società in indirizzo il parere favorevole di compatibilità con D.D. n. 222 dell'01/08/2023 ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la Società dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio entro il termine di due anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, pena la decadenza, e salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*"

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura denominata *Centro Medex* sita in **Squinzano (LE) alla Via Campi n. 170** di cui è titolare la società "**SORIMED S.r.l.**", P. IVA 04410480752, per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di **OCULISTICA**, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Emilio Chiurlia, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Modena al n. 5980 e specializzato in Cardiologia;  
con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. "*Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto*";
- per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA e le discipline di AREA CHIRURGICA per le quali la scrivente Sezione ha già rilasciato alla Società in indirizzo il parere favorevole di compatibilità con D.D. n. 222 dell'01/08/2023 ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la Società dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio entro il termine di due anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, pena la decadenza, e salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale*

*territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (pec: [sorimed@legalmail.it](mailto:sorimed@legalmail.it); [seb.schito@pec.it](mailto:seb.schito@pec.it));
- al Direttore Generale dell'ASL LE (pec: [protocollo@pec.asl.lecce.it](mailto:protocollo@pec.asl.lecce.it));
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE (pec: [dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it));
- al Sindaco del Comune di Squinzano (pec: [comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it)).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro